



Commento all'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali

Articolo 1 Sospensione dei termini

L'ordinanza disciplina la sospensione dei termini concernenti le domande di referendum facoltativi e le iniziative popolari federali, a tutti gli stadi della procedura.

La procedura relativa alle iniziative popolari è scandita da vari termini, che ne costellano l'iter dal momento della pubblicazione del testo nel Foglio federale (art. 71 cpv. 1 della legge federale sui diritti politici, LDP, RS 161.1) sino a quello della votazione popolare. Per quanto concerne le iniziative popolari (cpv.1), secondo l'ordinanza sono sospesi, oltre al termine per il deposito delle liste delle firme (lett. a), il termine per la loro trattazione da parte del Consiglio federale e del Parlamento (lett. b) e il termine per lo svolgimento della votazione popolare (lett. c). La disposizione è stata prevista per tenere conto delle restrizioni imposte alla libertà di movimento e di riunione, che ostacolano considerevolmente la raccolta delle firme. La situazione attuale incide però anche su altre fasi della procedura: si pensi ad esempio all'interruzione della sessione primaverile 2020 delle Camere federali o al rinvio della votazione popolare del 17 maggio 2020.

A differenza di quanto previsto per le iniziative popolari, la sospensione del termine relativo al referendum facoltativo (cpv. 2) è subordinata alla sussistenza di un interesse alla sospensione stessa, derivante dal fatto che è in corso una raccolta di firme. Per certificare la presenza di tale interesse è sufficiente informare per scritto la Cancelleria federale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, vale a dire entro il 25 marzo 2020. In tal caso il termine è sospeso a decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza, vale a dire dal 21 marzo 2020. Se si omette invece di informare per scritto la Cancelleria federale, il termine continuerà a decorrere e, se il 9 aprile sarà scaduto infruttuosamente, gli atti normativi della sessione invernale 2019 potranno essere posti in vigore.

Articolo 2 Esclusione di atti procedurali

Durante la sospensione dei termini non verranno compiuti determinati atti. Tra questi figurano in particolare la decisione di cui agli articoli 66 e 72 LDP con cui la Cancelleria federale attesta la riuscita formale della domanda di referendum o dell'iniziativa, e il conteggio delle firme che vi è correlato. L'ordinanza stabilisce inoltre che durante la sospensione dei termini non si svolgeranno votazioni su iniziative popolari o referendum, ma autorizza nondimeno il Consiglio federale a stabilire le date delle votazioni a venire e a definirne gli oggetti conformemente all'articolo 10 capoverso 1^{bis} LDP (cpv. 2). In tal modo il Consiglio federale potrà determinare entro il 27 maggio 2020 gli oggetti posti in votazione il 27 settembre 2020, rispettando in tal modo il termine previsto dalla LDP.

Articolo 3 Divieto di raccogliere firme

I termini per la raccolta delle firme sono stabiliti dalla Costituzione (art. 138 cpv. 1, art. 139 cpv. 1, art. 141 cpv. 1 della Costituzione federale, Cost., RS 101). Poiché l'ordinanza non prolunga tali termini, è necessario che si fermi anche la raccolta delle firme,



onde impedire che ciò si traduca di fatto in un prolungamento del termine utile per la raccolta.

L'ordinanza vieta sia la raccolta delle firme (lett. a), sia la messa a disposizione delle liste per la raccolta (lett. b). I confini tra le due attività non sono netti, ma facendo capo a queste due fattispecie ci si assicura che il divieto si applichi a tutte le attività legate alla raccolta delle firme. Nella raccolta delle firme rientra ad esempio quella organizzata sul suolo pubblico, divenuta pressoché impossibile a seguito delle restrizioni poste alla libertà di movimento e di riunione. Vietato è anche il fatto di mettere a disposizione liste per la raccolta senza interagire direttamente con i potenziali firmatari. Si pensi ad esempio alle liste scaricabili da Internet. Tali liste vanno rimosse dal sito o rese altrimenti inaccessibili (p. es. impedendone il download). In forza della lettera b è ad esempio vietato anche l'invio per posta di liste per la raccolta delle firme.

Chi raccoglie firme durante la sospensione dei termini si espone alle sanzioni previste dall'articolo 282 numero 1 commi 2 e 3 del Codice penale (CP; RS 311).

Articolo 4 Attestazioni del diritto di voto

Sono attualmente in corso varie raccolte di firme. Conformemente al combinato disposto degli articoli 62 capoverso 1 e 70 LDP, le liste vanno inviate man mano al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto. All'entrata in vigore dell'ordinanza, tali servizi dovranno fare sì che le liste già in loro possesso siano conservate in modo sicuro. Nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza, i Cantoni assicureranno l'esecuzione e impartiranno ai servizi competenti le istruzioni eventualmente necessarie.

È d'altra parte lecito presumere che i comitati d'iniziativa e gli altri eventuali soggetti che stanno raccogliendo firme non abbiano ancora trasmesso alcune liste ai servizi cantonali competenti. Per sgravare tali servizi è opportuno che durante la sospensione dei termini non siano loro inviate liste. L'ordinanza prevede pertanto che i servizi non possano accettarle, a meno che non siano state inviate prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

Articolo 5 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza è pubblicata mediante procedura urgente. Entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 07.00 e ha effetto sino al 31 maggio 2020 alle ore 24.00, fermo restando che il Consiglio federale può all'occorrenza abbreviarne o prolungarne la durata. Secondo l'articolo 7d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010), un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. decade tuttavia al più tardi sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Ne consegue pertanto che il Consiglio federale non potrà comunque prolungare oltre il 20 settembre 2020 la validità dell'ordinanza.